



Le novità in ambito di:

❖ legislazione ❖ normative ❖ prassi

- ✓ SETTORE DOGANALE
- ✓ SETTORE ACCISE E IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

allegato: 
prospetto
aggiornato
delle aliquote
delle accise e
imposte sulla
produzione e
sui consumi



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Settore doganale

- ❖ Comunicazione della Commissione 2022/C 131/02 del 24 marzo 2022 a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa cumulo fra l'Unione europea e gli Stati ACP aderenti all'APE e i paesi e territori d'oltremare dell'UE a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC
- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio
- ❖ Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
- ❖ Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione N°105746 del 7 marzo 2022 - Integrazione nella banca dati TARIC delle misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina
- ❖ Comunicazione 2022/C 100/03 del 1° marzo 2022 - Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (PESC)
- ★ DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 marzo 2022 - Contributi 2022 Innovhub - Stazioni sperimentali per l'Industria SRL
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 15 marzo 2022 - Contributo Stazione sperimentale per l'industria del vetro - aliquota 2022
- ❖ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n° 138509 del 29 marzo 2022 - Circolare n. 12/2022 - Procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR

 Settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi

- ❖ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise
- ❖ Decreto Interministeriale del 18 marzo 2022 del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti
- ❖ Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina e n.n.131237 del 23/03/2022 - Circolare n.11/2022 - dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Riduzione aliquota accisa
- ❖ D.M. dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2022 - Decreto di modifica del D.M. 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra
- ★ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione del 16 marzo 2022 - Trasmissione procura per profilo "Sottoscrittore" necessario alla compilazione, validazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2021
- ★ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n°124182 del 18 marzo 2022 - Circolare n.10 - Ambiti territoriali - Cambio della sede legale del soggetto obbligato venditore - Presentazione della dichiarazione annuale per l'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica



Comunicazione della Commissione 2022/C 131/02 del 24 marzo 2022 a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato economico fra l'Unione europea e gli Stati della SADC aderenti all'APE relativamente alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa cumulo fra l'Unione europea e gli Stati ACP aderenti all'APE e i paesi e territori d'oltremare dell'UE a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 7, del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC

Con la comunicazione in rassegna la Commissione Europea segnala che, a partire dal 1° aprile 2022 è applicabile il cumulo diagonale, di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 7 del protocollo n. 1 dell'APE UE-SADC, anche allo stato del Ghana.

Il suddetto Protocollo permette di considerare come materiali originari dell'Unione Europea, se incorporati in prodotti ottenuti nell'Unione, quelli provenienti da altri paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico "Stati della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) aderenti all'accordo di partenariato economico (APE)" (*Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Repubblica del Sud Africa, e Regno dello Swaziland*) o dagli altri stati PTOM (*Paesi e Territori d'Oltre Mare*) ed esportati verso gli Stati della SADC, in quanto beneficiari di un accesso al mercato dell'Unione Europea in esenzione da dazi o contingenti tariffari.

Il cumulo diagonale con taluni Stati della SADC aderenti all'APE e PTOM è già applicabile dal 1° ottobre 2018 (vgs. comunicazione [2018/C 407/07](#)).

Il cumulo diagonale può ora essere applicato nell'Unione con i seguenti paesi e territori:

- Caraibi: *Antigua e Barbuda; Commonwealth delle Bahamas; Barbados; Belize; Commonwealth di Dominica; Repubblica dominicana; Grenada; Repubblica della Guyana; Giamaica; Saint Kitts e Nevis; Santa Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Repubblica di Suriname e Repubblica di Trinidad e Tobago;*
- Regione dell'Africa centrale: *Repubblica del Camerun;*
- Regione dell'Africa orientale e australe: *Repubblica del Madagascar; Repubblica di Maurizio; Repubblica delle Seychelles e Repubblica dello Zimbabwe;*
- Regione del Pacifico: *Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e Repubblica di Figi;*
- Regione dell'Africa occidentale: *Repubblica della Costa d'Avorio; Ghana;*
- PTOM: *Groenlandia; Nuova Caledonia e dipendenze; Polinesia francese; Terre australi ed antartiche francesi; Isole Wallis e Futuna; Saint-Barthélemy; Saint Pierre e Miquelon; Aruba; Bonaire; Curaçao; Saba; Sint Eustatius; Sint Maarten.*

In ragione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, la comunicazione specifica che non sarà possibile il cumulo diagonale con i PTOM del Regno Unito.



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della Commissione, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

In seguito al divieto di importazione dei prodotti di acciaio originari della Bielorussia e della Russia, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/434 della CE dispone un adeguamento delle misure di salvaguardia su tali prodotti, a suo tempo introdotte con il Regolamento (UE) 2019/159.

La Commissione, per garantire la continuità di approvvigionamento agli utilizzatori di acciaio dell'UE, ha deliberato la redistribuzione dei volumi di contingenti tariffari messi a disposizione dalla Bielorussia e la Russia tra altri paesi soggetti alla misura di salvaguardia sulla base dei dati di importazione relativi al 2021.

Per ciascuna categoria di prodotti interessata, la Commissione ha inoltre stabilito rispettivamente una quota di importazioni per i paesi che dispongono di un contingente tariffario specifico per paese e una quota di importazioni per i paesi che rientrano nel contingente residuo.



Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

In considerazione del contesto bellico che ha coinvolto la Federazione Russia e l'Ucraina, il regolamento in esame, amplia ulteriormente l'elenco di beni cui è fatto divieto di esportazione e importazione da/verso la Russia, modificando il Regolamento (UE) n. 833/2014 del 31 luglio 2014, con il quale sono previste misure restrittive nei confronti della Russia.

L'allegato II del regolamento n. 833/2014 riporta i beni e le tecnologie per cui è prevista un'autorizzazione all'esportazione e il regolamento in esame lo integra aggiungendo gli allegati XVIII e XVII recanti rispettivamente una lista di beni di lusso e di prodotti siderurgici, vietandone nel primo caso l'esportazione e nel secondo caso l'importazione.



Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Il presente regolamento apporta delle modifiche al regolamento UE n. 833/2014 a seguito delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Con esso è posto divieto di esportare beni e tecnologie per la navigazione marittima nonché di fornire assistenza tecnica o finanziaria ed altri servizi connessi a tali prodotti.

Vengono quindi modificati gli allegati, ampliando la lista dei beni soggetti a restrizioni.



Regolamento (UE) 2022/345 del Consiglio del 1° marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina



Regolamento (UE) 2022/355 del Consiglio del 2 marzo 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione N° 105746 del 7 marzo 2022 - Integrazione nella banca dati TARIC delle misure restrittive relative alla situazione di crisi tra Russia e Ucraina

In considerazione del contesto critico sviluppatosi tra Russia e Ucraina e a seguito della nuova decisione (PESC) 2022/346 del 1° marzo 2022, il Consiglio (UE) ha deciso di modificare il Reg. UE 833/2014 introducendo il Regolamento n. 2022/345 in data 1° marzo 2022.

Il regolamento stabilisce nuovi divieti nei rapporti con la Russia e in particolare:

- di partecipare a progetti cofinanziati dal Fondo russo per investimenti indiretti;
- di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria nei confronti dei soggetti indicati nell'allegato XIV;
- di esportare banconote in euro in Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.

Per questo divieto sono previsti dei casi di non applicazione.

Tenuto conto dei nuovi divieti introdotti, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la sua comunicazione n° 105746 del 7 marzo 2022 ha reso noto che la banca dati TARIC è stata integrata per il codice NC 4907 0030 "Biglietti di banca", da due nuovi codici documento che l'operatore deve dichiarare nel campo di testo libero della dichiarazione doganale di esportazione a seconda della situazione nella quale si trova (Merci diverse da quelle interessate dai divieti / Specifiche destinazioni d'uso).

Il Regolamento (UE) 2022/355 del 2 marzo 2022, invece, modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 per quanto riguarda le misure restrittive nei confronti degli scambi con la Bielorussia e vieta:

- l'esportazione di **beni e tecnologie a duplice uso** verso la Bielorussia, nonché la prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, la fornitura, fabbricazione o manutenzione per qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, o per un uso in Bielorussia. L'elenco di beni è consultabile all'allegato V bis del regolamento;
- l'importazione o l'acquisto di **prodotti legnosi** individuati dall'allegato X se provenienti dalla Bielorussia;
- l'importazione o l'acquisto di **prodotti cementizi** individuati dall'allegato XI se provenienti dalla Bielorussia;
- l'importazione o l'acquisto di **prodotti siderurgici** individuati dall'allegato XII se provenienti dalla Bielorussia;
- l'importazione o l'acquisto di **prodotti della gomma** individuati dall'allegato XIII se provenienti dalla Bielorussia;
- l'esportazione e la vendita dei **macchinari elencati** nell'allegato XIV verso la Bielorussia.

In questo contesto, sempre la comunicazione n° 105746 del 7 marzo 2022 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che, in deroga ai divieti previsti e, a determinate condizioni, è possibile effettuare l'esportazione o l'importazione indicando appositi codici documento nel campo di testo libero della dichiarazione doganale, in base alla situazione nella quale si trova l'operatore e delle eventuali autorizzazioni che possiede.

Tra i divieti di esportazione diretta o indiretta delle merci, rientrano:

1. beni e tecnologie a duplice uso (di cui al Reg. UE 2021/821 - All. I);
2. attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna (All. III Reg. 2006/765);
3. beni che potrebbero contribuire al potenziamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Bielorussia (All. II Reg. 2022/355);
4. i prodotti utilizzati per la produzione o la fabbricazione di prodotti del tabacco (All. V Reg. 2022/355);
5. i macchinari (All. XII Reg. 2022/355).

All'interno della comunicazione dell'ADM in esame sono riportate le tabelle con i nuovi codici documento da utilizzare nelle dichiarazioni doganali di importazione ed esportazione per comunicare i casi di deroga dai divieti in questione.



Comunicazione 2022/C 100/03 del 1° marzo 2022 - Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea adottato dal Consiglio il 21 febbraio 2022 (attrezzature contemplate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari) (PESC)

L'Unione Europea, con la Posizione comune 2008/944/PESC, ha definito le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. In essa sono individuate le domande di licenza d'esportazione di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, i criteri comuni da osservare, le relazioni annuali.

Con la comunicazione 2022/C 100/03, pubblicata in GUUE il 1° marzo 2022, è stato aggiornato e integrato l'elenco delle attrezzature militari disponibili dell'UE che sostituisce quello adottato il 17 febbraio 2020.



DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21 - Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina

Il provvedimento in esame introduce una serie di strumenti volti a contrastare gli effetti negativi, sia economici che umanitari, della crisi ucraina.

Il decreto in esame all'art. 30 prevede che, attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengano individuate **misure in tema di approvvigionamento di materie prime critiche** per garantire l'alimentazione di filiere produttive strategiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette a procedura di notifica.

Oltre alle materie critiche da individuarsi con DPCM rientrano in tale categoria i **rottami ferrosi**, anche non originari dell'Italia, per i quali l'esportazione è soggetta al predetto obbligo di notifica.

Le esportazioni dirette o indirette fuori dall'UE sono soggette all'obbligo di notifica di un'informativa completa sull'operazione almeno 10 giorni prima dell'avvio dell'operazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri.

Con [Circolare del 1° aprile 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico - Obbligo di notifica delle esportazioni di rottami ferrosi al di fuori dell'Unione Europea](#) - sono state fornite le prime indicazioni applicative della disposizione normativa relativa ai rottami ferrosi. La comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il "[Modulo di notifica ex art. 30 DL 22.03.2022 - rottami ferrosi](#)" che dovrà essere inviato alle caselle PEC indicate nella circolare, sia in formato Excel che in formato PDF firmato digitalmente.

In caso di inosservanza dei citati adempimenti si applica una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell'operazione (misure valide fino al 31 luglio 2022), salvo che il fatto non costituisca reato.

In tema di **prodotti a duplice uso** l'art. 35 del decreto in esame modifica il D.lgs del 15 dicembre 2017 n. 221 prevedendo tra le altre misure:

- l'utilizzo di piattaforme digitali per l'applicazione dei procedimenti autorizzativi alle quali si accede tramite meccanismi di autenticazione. Come comunicato nel corso della conferenza stampa per il lancio del portale e-licensing per i beni duali del 5 aprile, la piattaforma digitale sostituirà l'attuale procedura e sarà obbligatoria a partire dal 1.7.2022; un apposito avviso in proposito sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
- la possibilità da parte dell'autorità di svolgere ispezioni presso i locali delle imprese, nonché esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 22 marzo 2022 - Contributi 2022 Innovhub - Stazioni sperimentali per l'Industria SRL

Con il presente avviso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) rende noto che a partire dal 1° aprile 2022 entra in vigore il nuovo regime contributivo previsto dal decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato in data 3 marzo 2022, con il quale sono state fissate le misure dei contributi da riscuotere a favore delle società Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria SRL.

L'avviso è poi integrato da un prospetto riepilogativo, diviso per settori di competenza (*Carta Cartoni e Paste per Carta, Oli e Grassi, Combustibili e Seta*) della società Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'Industria SRL, contenente: codice, descrizione e misura contributiva.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Avviso del 15 marzo 2022 - Contributo Stazione sperimentale per l'industria del vetro - Aliquota 2022

L'avviso pubblicato dall'Agenzia conferma l'applicazione dell'aliquota del contributo all'importazione a favore della società consortile per azioni Stazione Sperimentale del Vetro nella misura dell'1%. Tale aliquota era stata resa nota dal decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero dello Sviluppo Economico il 2 marzo 2022.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n° 138509 del 29 marzo 2022 - Circolare n. 12/2022 - Procedure di rilascio e di controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED e A.TR

Con la circolare in rassegna, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha fornito le istruzioni operative per il rilascio e il controllo dei certificati di circolazione EUR.1, EUR.MED ed A.TR.

Le procedure di rilascio dei predetti certificati, oramai digitalizzate, sono state previste dalla Determinazione Direttoriale prot. N. 23641/RU del 21 gennaio 2021.

Gli operatori economici, in base alle indicazioni illustrate nella presente circolare potranno operare con le modalità:

- ordinaria;
- facilitata: riservata ai soggetti A.E.O titolari di autorizzazione di luogo approvato che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative in relazione alla distanza dall'Ufficio delle Dogane oppure all'effettuazione di esportazioni al di fuori dell'orario di operatività dell'Ufficio;
- full digital: per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad esportazioni verso la Svizzera, secondo le modalità declinate con Circolare n.13/2021 del 16 marzo 2021.

La circolare sottolinea, inoltre, la responsabilità dell'operatore economico che presenti dichiarazioni irregolari tramite una delle procedure **rammentando che la richiesta di rilascio del certificato di circolazione comporta la sua piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate.**



Regolamento di esecuzione (UE) 2022/432 del Consiglio, del 15 marzo 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise

Il presente regolamento, modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 relativamente al certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise, che occorre per attestare l'esenzione dal pagamento dell'IVA e delle accise nel caso in cui il soggetto che riceve un bene o una prestazione di servizi non sia stabilito nello Stato in cui la cessione o la prestazione avviene.

In particolare, l'introduzione dell'esenzione dall'accisa era finalizzata a coprire i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati dalle forze armate di uno Stato membro diverso da quello nel quale è esigibile l'accisa, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della PSDC al di fuori del loro Stato membro.

Il certificato in questione deve essere modificato per includere come beneficiaria la Commissione o qualsiasi agenzia od organismo istituito a norma del diritto dell'Unione qualora i suoi compiti siano finalizzati a dar risposta alla pandemia da Covid-19 e le forze armate di uno Stato membro che partecipano ad attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Il certificato, il cui modello è allegato al regolamento, dovrà essere modificato con effetto a partire dal 1° luglio 2022.



Decreto Interministeriale del 18 marzo 2022 del Ministro dell'Economia e delle Finanze - Riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti

Il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze assunto di concerto con il Ministro della Transazione Ecologica e pubblicato in data 18 marzo 2022 introduce una novità in risposta all'aumento vertiginoso del prezzo del petrolio greggio.

L'art. 1 prevede tre nuove aliquote, inferiori alle precedenti, destinate a rimanere in vigore per un periodo di tempo determinato ovvero per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:

- Benzina: 643,24 € per 1.000 litri;
- Oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 € per 1.000 litri;
- GPL usati come carburante: 182,61 € per 1.000 chilogrammi.

Il decreto è stato pubblicato nella stessa data del Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 che, per Benzina e Oli da gas o gasolio usato come carburante, ha fissato differenti aliquote. Per effetto della gerarchia delle fonti, quest'ultimo prevale.



Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina e



n. 131237 del 23 marzo 2022 - Circolare n.11/2022 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Riduzione aliquota accisa

Il decreto in questione, sulla scia del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 marzo 2022, in precedenza analizzato, al fine di ridurre gli impatti derivanti dalla situazione generata dalla crisi ucraina, interviene riducendo ulteriormente le accise su taluni prodotti energetici.

In particolare, l'art. 1 per contenere il prezzo di gasolio e benzina, mutato in seguito all'incremento dei prezzi sui prodotti energetici prevede, per questi prodotti, la riduzione delle accise per 30 giorni a partire dalla entrata in vigore del decreto.

Le accise per tali carburanti sono determinate come segue:

- benzina 478,40 euro per 1.000 litri;
- olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1.000 litri.

Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'art. 25, co. 1 del D.Lgs. n.504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti previsti dal medesimo articolo devono trasmettere in via telematica i quantitativi di benzina e gasolio usati come carburante presenti nei propri depositi e impianti; comunicazione da farsi entro 5 giorni a partire dalla data di entrata in vigore, nonché entro 5 giorni dal termine del periodo indicato dal decreto.

Per entrambe le comunicazioni delle giacenze deve essere redatto un inventario straordinario che deve trovare riscontro nel registro di carico e scarico e trasmesso poi tramite PEC.

La circolare n. 11/2022 pubblicata dall'ADM in data 23 marzo 2022 a seguito delle modifiche apportate dai decreti pubblicati in data 18 e 21 marzo 2022 riporta le istruzioni operative per l'applicazione e corretta determinazione delle aliquote temporanee.

La stessa fornisce istruzioni anche per la compilazione dell'e-DAS il quale, per lo stesso periodo di applicazione delle nuove aliquote, dovrà riportare nel campo "Informazioni commerciali" l'aliquota modificata.

Anche successivamente al periodo di vigenza della riduzione delle aliquote di accisa in questione, quelle applicate a benzina e gasolio per autotrazione possono essere rideterminate con decreto emanato ai sensi del co. 290 dell'art.1 della legge n. 244 del 2007 (con *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico*), adottato anche con cadenza diversa da quella ivi prevista (*trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto esclusivamente al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria*).

Per prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa in esame, il Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, co. 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*dell'ISTAT, dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura*), nonché del supporto operativo del Corpo della Guardia di finanza per monitorare l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, di benzina e gasolio usato come carburante praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale dei medesimi prodotti.



D.M. dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2022 - Decreto di modifica del D.M. 4 giugno 2019 - Riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra

Il decreto in questione introduce modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 4 giugno 2019 - Semplificazione dei microbirrifici - per coordinarne le disposizioni con le variazioni apportate dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 985 che aveva ridotto le aliquote di accisa per la birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti.

Il provvedimento, che era già stato preannunciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella circolare 4/2022 del 4 febbraio 2022, prevede disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell'anno 2022 e disposizioni transitorie relative alle modalità di rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data della comunicazione all'Ufficio delle dogane competente finalizzata ad attestare la sussistenza dei requisiti per fruire della riduzione dell'aliquota di accisa; tale comunicazione deve essere fatta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

L'istanza di rimborso mediante accredito a scomputo dei successivi versamenti d'imposta dovuti va presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Comunicazione del 16 marzo 2022 - Trasmissione procura per profilo "Sottoscrittore" necessario alla compilazione, validazione, sottoscrizione e invio delle dichiarazioni annuali per l'energia elettrica e il gas naturale per l'anno d'imposta 2021

Con comunicazione in esame l'ADM ha ricordato che la circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022 ha introdotto il nuovo profilo "Sottoscrittore", indispensabile per la validazione e l'invio definitivo delle dichiarazioni in modalità U2S e per la sottoscrizione delle dichiarazioni in modalità S2S. In particolare, non è più possibile alcun invio telematico con le approvazioni MAU a suo tempo rilasciate, che consentono ai profili "dlr_eneletr" e "dlr_gasnatur" già approvati la sola compilazione delle dichiarazioni.

Nel caso in cui la firma o l'invio definitivo della dichiarazione siano delegati a persona diversa dal legale rappresentante della persona giuridica o diversa dal titolare della ditta individuale tenuta alla presentazione della dichiarazione, la relativa richiesta del profilo "Sottoscrittore" dovrà essere approvata dall'Ufficio territorialmente competente a seguito di presentazione, da parte dell'operatore, di idonea procura scritta.

Con tale avviso si precisa che la presentazione della procura deve avvenire tramite invio **diretto** all'indirizzo PEC dell'Ufficio delle dogane territorialmente competente.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n° 124182 del 18 marzo 2022 - Circolare n.10 - Ambiti territoriali - Cambio della sede legale del soggetto obbligato venditore - Presentazione della dichiarazione annuale per l'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

La circolare n. 10 del 18 marzo 2022 descrive le modalità esecutive dell'adempimento dichiarativo nel caso in cui il soggetto operante nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica trasferisca la propria sede legale, con riguardo, più nello specifico, al codice ditta da utilizzare.

L'agenzia prospetta due ipotesi:

- in cui la sede legale venga trasferita nell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, senza averla ancora presentata;
- in cui la sede legale venga trasferita nel corso dello stesso anno di imposta.

Nel primo caso il codice ditta da utilizzare è quello rilasciato dall'Ufficio della precedente sede legale, mentre i ratei d'acconto maturati l'anno successivo devono essere versati utilizzando il codice ditta rilasciato dall'Ufficio della nuova sede.

Nel secondo caso vanno presentate due dichiarazioni, la prima relativa al periodo anteriore al trasferimento (con il vecchio codice ditta) per i versamenti già fatti e una seconda per il periodo successivo al trasferimento (con il nuovo codice ditta).

ALIQUOTE ACCISE , IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE

Il presente documento ha lo scopo di fornire una puntuale informazione, ciò non di meno BDO Tax Srl Stp non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo delle informazioni di seguito fornite, né avrà alcuna responsabilità circa l'assenza di eventuali informazioni specifiche.

BENZINE	€	unità	Decorrenza
Benzina con piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015 (escluso dal 22/03/2022 al 21/04/2022)
Benzina Senza Piombo	728,40	per 1000 lt	01/01/2015 (escluso dal 22/03/2022 al 21/04/2022)
Benzina con piombo	478,40	per 1000 lt	Dal 22/03/2022 al 21/04/2022
Benzina Senza Piombo	478,40	per 1000 lt	Dal 22/03/2022 al 21/04/2023

OLI DA GAS o GASOLIO	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	617,40000	per 1000 lt	01/01/2015 (escluso dal 22/03/2022 al 21/04/2022)
Usato come carburante	367,40000	per 1000 lt	Dal 22/03/2022 al 21/04/2022
Usato come combustibile per riscaldamento	403,21391	per 1000 lt	01/01/2015
Gasolio commerciale usato come carburante <i>N.B.: limite massimo all'importo rimborsabile corrispondente a un litro di gasolio consumato, per ogni chilometro percorso (art. 8 DL 124/2019) ; a decorrere dal 1° gennaio 2021 possono fruire del beneficio i veicoli a partire dalla categoria euro 5 (co. 630 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, Legge di Bilancio)</i>	403,22000	per 1000 lt	

PETROLIO LAMPANTE o CHEROSENE	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999
Usato come combustibile per riscaldamento	337,49064	per 1000 lt	16/01/1999

OLI COMBUSTIBILI	€	unità	Decorrenza
uso riscaldamento			
Combustibile ATZ	128,26775	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	64,24210	per 1000 Kg.	16/01/1999
uso industriale			
Combustibile ATZ	63,75351	per 1000 Kg.	16/01/1999
Combustibile BTZ	31,38870	per 1000 Kg.	16/01/1999

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI	€	unità	Decorrenza
Usato come carburante	267,77000	per 1000 Kg.	07/12/2011 (escluso dal 22/03/2022 al 21/04/2022)
Usato come carburante	182,61000	per 1000 Kg.	Dal 22/03/2022 al 21/04/2022
Combustibile per riscaldamento	189,94458	per 1000 Kg.	16/01/1999

NB: La Decisione di esecuzione (UE) 2019/814 del 17.5.2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 133 del 21.5.2019, il Consiglio ha autorizzato l'Italia a proseguire l'applicazione dell'agevolazione prevista sul gasolio e sui GPL usati come combustibili per riscaldamento in determinate zone geografiche. Consente di utilizzare i suddetti prodotti agevolati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024

GAS NATURALE	€	unità	Decorrenza
Autotrazione	0,00331	per mc.	07/12/2011
Usi industriali			
per consumi inferiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,012498	per mc.	16/01/1999
per consumi superiori a mc. 1.200.000 annui (esclusi termoelettrici)	0,007499	per mc.	01/01/2008
Usi civili			
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,044	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,175	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,170	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,186	per mc.	01/06/2007
Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi sul Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n.			
per consumi fino a 120 metri cubi annui	0,038	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui	0,135	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui	0,120	per mc.	01/06/2007
per consumi superiori a 1.560 metri cubi annui metri cubi annui	0,150	per mc.	01/06/2007

CARBONE, LIGNITE e COKE (codici NC 2701, 2702 e 2704)	€	unità	Decorrenza
Uso riscaldamento da imprese	12,00	1000 kg	01/01/2020
Uso riscaldamento da soggetti diversi dalle imprese	15,00	1000 kg	01/01/2020

ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE	€	unità	Decorrenza
Alcole etilico	1.035,520	per ettolitro	
Birra	per il 2022: 2,94 per il 2023: 2,99	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (limitatamente a quelli aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri)	per il 2022: 1,47 per il 2023: 1,794	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (produzione > 10 Khl fino a 30 Khl)	2,058	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Birra realizzata dai piccoli birrifici indipendenti (produzione > 30 Khl fino a 60 Khl)	2,352	per hl. e per grado plato	01/01/2022
Vino	zero	per ettolitro	
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra	zero	per ettolitro	
Prodotti alcolici intermedi	88,670	per ettolitro	

ENERGIA ELETTRICA	€	unità	Decorrenza
ABITAZIONI			
Per qualsiasi applicazione nelle abitazioni	0,02270	per Kwh.	01/01/2012
Potenza impegnata fino a 3 kW - residenti: consumo mensile fino a 150 kWh	esente		
Potenza impegnata fino a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 150 kWh	critéri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		
Potenza impegnata oltre a 1,5 kW - residenti: consumo mensile superiore a 220 kWh	critéri stabiliti ca.l, punto 2 , del. 15 del 14.12.1993 del CIP		

LOCALI E LUOGHI DIVERSI DALLE ABITAZIONI			
sui primi 200.000 Kwh consumati nel mese	0,01250	per Kwh.	01/06/2012
sui consumi che eccedono i 200.000 Kwh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 Kwh mensili	0,00750	per Kwh.	01/06/2012
in caso di consumi mensili superiori a 1.200.000 [(200.000*0,0125) + 4.820]	7.320,00	fisso	01/06/2012

PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DIRETTA O INDIRETTA DI ENERGIA ELETTRICA (impianti obbligati alla denuncia all'UdD)	€	unità	Decorrenza
oli vegetali non modificati chimicamente	esenti		01/06/2007
gasolio	12,80	per 1000 lt	01/01/2020
gas naturale	0,45	per 1.000 mc	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,70	per 1000 Kg.	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi naturali	15,40	per 1000 Kg.	01/01/2020
carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704)	11,80	per 1000 Kg.	01/01/2020
NB: in caso di autoproduzione di energia elettrica l'aliquota è ridotta al 30%			

Consumi specifici convenzionali per prodotti energetici impiegati riconoscibili ai fini della generazione combinata di energia elettrica e calore utile			
oli vegetali non modificati chimicamente	0,194 kg	kWh	01/01/2020
gas naturale	0,220 mc	kWh	01/01/2020
gas di petrolio liquefatti	0,173 kg	kWh	01/01/2020
gasolio	0,186 kg	kWh	01/01/2020
olio combustibile e oli minerali greggi, naturali	0,194 kg	kWh	01/01/2020
carbone, lignite e coke	0,312 kg	kWh	01/01/2020

ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (Imposta di consumo)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	787,81	per 1000 Kg.	01/01/2014
Bitumi di petrolio	30,99	per 1000 Kg.	

Contributo obbligatorio al CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) (art. 236, co.7 del D.Lgs 152/2006)	€	unità	Decorrenza
Oli lubrificanti	110,00 + IVA 22%	per tonn.	01/11/2021

TASSA AMBIENTALE PER EMISSIONE ANIDRIDE SOLFOROSA E OSSIDI DI AZOTO	€	unità	Decorrenza
anidride solforosa (SO ₂)	106,00	Tonn./anno	01/01/2008
ossidi di azoto (NO _x)	209,00	Tonn./anno	01/01/2008

IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO (PLASTIC TAX)	€	unità	Decorrenza
Manufatti realizzati con materiale plastico con singolo impiego (c.d. MACSI)	0,45	per kg	1.1.2023

IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE EDULCORATE (SUGAR TAX)	€	unità	Decorrenza
prodotti finiti	10,00	per hl	1.1.2023
prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione	0,25	per kg	1.1.2023

DIRITTO SPECIALE - LIVIGNO	€	unità	Decorrenza
Benzina senza piombo	0,233	per lt	01/01/2022
Gasolio per autotrazione	0,155	per lt	01/01/2022
Gasolio per riscaldamento	0,050	per lt	01/01/2022
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per Kg	01/01/2022
LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a bottiglia	01/01/2022
ARTICOLI SPORTIVI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	per articolo	01/01/2022
PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a confezione	01/01/2022
APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
APPARECCHI RADIO - TELEVISORI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLICCERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
PELLETTERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	cadauno	01/01/2022
TESSUTI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a metro lineare	01/01/2022
ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
MAGLIERIA E FILATI	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022
BIANCHERIA	Vgs. all A al DECRETO 11 dicembre 2021	a capo	01/01/2022

Contatti:

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Milano

Viale Abruzzi, 94

Roma

Via Ludovisi, 16

Torino

Corso Re Umberto, 9bis

Bologna

Corte Isolani, 1

Treviso

Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 8 aprile 2022.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2022 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.